

Atto n° 16.426

Allegato “A”

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

(Denominazione)

La “PASFA - Associazione per l’Assistenza Spirituale alle Forze Armate –” in forma abbreviata “PASFA”, nata in Roma nel maggio 1915, è un’associazione di volontariato che svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei principi di cui alla Legge 11 agosto 1991 n.266. Ove sia necessario per il conseguimento dei fini istituzionali, l’Associazione potrà svolgere la propria opera anche all’estero.

L’Associazione PASFA è riconosciuta quale organismo di volontariato cattolico dalla Conferenza Episcopale Italiana, è componente dell’Ordinariato Militare per l’Italia e fa parte della Consulta Nazionale per l’Apostolato dei Laici.

Articolo 2

(Sede e Sezioni Territoriali)

La sede dell’Associazione è in Roma, 00184, Salita del Grillo n.37 .

Possono essere istituite, con decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, Sezioni Territoriali in ogni località nella quale ciò sia ritenuto opportuno o necessario per l’esistenza di una realtà Militare.

Articolo 3

(Durata)

La durata dell’Associazione è illimitata. L’anno sociale ha inizio il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Articolo 4

(Statuto e Regolamenti)

L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto che vincola alla sua osservanza tutti gli Aderenti all’Associazione.

Il presente Statuto potrà essere modificato con delibera dell’Assemblea straordinaria. Appositi Regolamenti, predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale nel rispetto del

presente Statuto e approvati dall'Assemblea ordinaria, potranno disciplinare sia dettagliati aspetti delle attività da svolgere, sia regole interne di carattere organizzativo. Le norme regolamentari così emanate dovranno essere rispettate da tutti i soci.

Titolo II – FINALITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 5

(Finalità istituzionali)

L’Associazione PASFA, apolitica e senza fini di lucro, si prefigge le seguenti finalità:

- coadiuvare efficacemente l’opera dei Cappellani Militari diretta all’assistenza spirituale ed alla promozione umana dei Militari;
- evidenziare l’opera che gli appartenenti alle Forze Armate svolgono in favore della Comunità Nazionale ed Internazionale;
- prestare assistenza morale, spirituale, materiale e culturale a tutti gli appartenenti alle Forze Armate in servizio in Italia ed all’estero ed alle loro famiglie, ai pensionati, ai reduci ed agli invalidi per servizio ed alle loro famiglie, nonché alle famiglie dei Caduti ed al Personale Civile, senza alcuna distinzione in base all’etnia, al sesso, al credo politico o religioso, al grado e/o alla durata della permanenza nei quadri.

Per il conseguimento delle finalità statutarie l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni ed attività direttamente connesse al raggiungimento delle medesime finalità. Potrà pertanto, a fine meramente esemplificativo e non esaustivo, svolgere specifiche attività di ausilio spirituale, materiale e culturale a favore degli appartenenti alle Forze Armate e delle loro Famiglie, stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e con altri Enti Pubblici e Privati, organizzare manifestazioni volte all’elevazione culturale e spirituale degli appartenenti alle Forze Armate e delle loro Famiglie, assumere iniziative volte a favorire l’informazione e la conoscenza da parte dei terzi delle problematiche degli appartenenti alle Forze Armate, dell’utilità dell’iniziativa e dei risultati ottenuti, gestire iniziative volte alla raccolta di fondi.

Per il concreto conseguimento delle finalità statutarie l’Associazione potrà altresì compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria volta alla gestione ed all’incremento del patrimonio dell’Associazione stessa, con espresso divieto di porre in essere attività commerciali e produttive non marginali. Potrà pertanto aprire e movimentare conti correnti bancari e/o postali, ricevere elargizioni e contributi da chiunque rilasciandone quietanza, ricevere donazioni e lasciti testamentari con beneficio d’inventario, assumere obbligazioni ed estinguerle e compiere qualsiasi altra operazione nel rispetto dei vincoli di cui alla Legge 11 agosto 1991 n.266.

L’Associazione intende avvalersi di tutti i benefici e le provvidenze a favore delle organizzazioni di volontariato previsti dalle norme nazionali e regionali vigenti e successive emanande.

Articolo 6

(Principio di gratuità)

L’attività di volontariato è svolta senza fini di lucro, anche indiretto, e sarà prestata dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito.

L’attività del volontario, comunque prestata tanto in seno all’Associazione per cariche ricoperte o incarichi ricevuti quanto a favore di terzi in svolgimento delle attività dell’Associazione, non potrà mai essere retribuita in alcun modo neanche dai beneficiari dell’attività stessa.

Al volontario potranno soltanto essere rimborsate dall’Associazione eventuali spese vive sostenute in stretta dipendenza dell’attività prestata e sempre previa autorizzazione da parte degli Organi dell’Associazione.

L’Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure ove ciò sia reso indispensabile al fine di qualificare, specializzare o rendere possibile il compimento di singole attività svolte.

Titolo III - I SOCI

Articolo 7

(Categorie di Soci)

I soci si suddividono in Soci Ordinari, Soci Sostenitori e Soci Onorari.

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell’Associazione e che partecipano attivamente come volontari alla vita ed alle iniziative della stessa. Come tali debbono attenersi ai doveri di cui al presente Statuto. Ciascuno di essi ha diritto di partecipare alle Assemblee e di esprimere il proprio voto, direttamente o mediante rilascio di delega ad altro Socio.

Sono soci sostenitori coloro che, pur non partecipando alla vita associativa, sostengono volontariamente l’Associazione con contributi finanziari. Non hanno diritto di partecipazione alle Assemblee e di voto, ma hanno diritto all’informazione sulle attività dell’Associazione.

Il transito dallo status di socio ordinario a quello di socio sostenitore e viceversa può avvenire al termine di ogni anno sociale in conseguenza della espressa richiesta del Socio in tal senso e della effettiva partecipazione dello stesso alle attività dell’Associazione.

In casi particolari è consentito al Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo di Sezione, di nominare Soci Onorari. Il conferimento di questo titolo avviene mediante la consegna della normale tessera sociale nella quale è specificata la qualifica di “Socio Onorario”. Il titolo di Socio Onorario non comporta pagamento di quota associativa né obbligo di presenza e non dà diritto di voto.

Articolo 8

(Ammissione)

Tutti coloro che desiderano far parte dell’Associazione in qualità di Soci Ordinari debbono essere presentati al Presidente della Sezione Territoriale di appartenenza da un Socio che se ne rende garante.

Essi sottoscrivono apposita domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale nella quale, indicate le proprie generalità complete, dichiarano di aver preso visione dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e di accettarli e di obbligarsi a svolgere le

prestazioni gratuite e volontarie che verranno richieste dagli Organi dell’Associazione per il conseguimento delle finalità statutarie in qualità di Aspiranti Soci.

Gli Aspiranti Soci dovranno partecipare alle riunioni mensili per almeno due mesi o, comunque, per almeno quattro riunioni consecutive.

Al termine di tale periodo, ove siano sempre del parere di iscriversi, il Presidente della Sezione Territoriale trasmetterà la domanda di adesione al Consiglio Direttivo Nazionale che, nella prima riunione utile, delibererà l’ammissione dell’aspirante a Socio Ordinario, dandone comunicazione alla Sezione Territoriale di appartenenza.

Dalla data di ammissione il Socio sarà tenuto al versamento dell’eventuale quota di ammissione e dei contributi annui richiesti.

La trasmissione al Consiglio Direttivo Nazionale potrà essere invece immediata per chi richieda il trasferimento da altra Sezione Territoriale o dichiararsi di voler essere associato come Socio Sostenitore.

Articolo 9

(Diritti e doveri dei Soci)

I soci, riuniti in Assemblea, esercitano il diritto di elezione degli Organi Sociali nonché il diritto di voto su tutti gli argomenti che per Legge o per Statuto sono devoluti alla competenza dell’Assemblea.

I Soci hanno altresì diritto di informazione e di controllo a sensi di Legge e di Statuto.

Ciascun Socio è tenuto a compiere in via totalmente gratuita tutte le attività assegnategli dagli Organi dell’Associazione per il perseguimento dei fini istituzionali.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

L’Associazione provvederà a stipulare appositi contratti assicurativi volti a garantire la copertura dei volontari che prestano effettiva attività di volontariato contro i rischi derivanti da infortuni e da malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso i terzi.

I soci hanno altresì il dovere di versare, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale, l’eventuale quota di ammissione e la quota sociale annuale.

L’Assemblea, al termine di ciascun anno sociale e, comunque, non oltre il termine fissato per l’approvazione del Bilancio, stabilisce, con propria deliberazione, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, l’entità della quota sociale annuale. Detta quota non potrà eccedere eventuali limiti posti dalla Legge per il godimento delle agevolazioni fiscali previste per le associazioni di volontariato.

Ai soci è fatto obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti, nonché di tenere un comportamento in linea con le finalità Statutarie e tale da non recare danno all’immagine ed al buon nome dell’Associazione.

Articolo 10

(Dimissioni ed Esclusione)

Le dimissioni del Socio debbono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite della Sezione Territoriale di appartenenza. Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella prima riunione utile, delibera in merito e comunica gli esiti della propria deliberazione alla Sezione Territoriale competente.

Il Socio che, senza giustificato motivo, contravviene alle norme del presente Statuto e/o degli eventuali regolamenti può essere sospeso, con deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, dall’esercizio dei diritti sociali.

Nei casi più gravi l’Assemblea può deliberare l’esclusione del Socio dall’Associazione.

Tanto in caso di dimissioni quanto in caso di esclusione, tutte le quote versate dal Socio rimarranno definitivamente acquisite al patrimonio sociale.

Titolo IV – ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11

(Organizzazione e struttura funzionale)

Data l’operatività dell’Associazione sull’intero territorio nazionale nonché, ove occorra, in ambito internazionale, la struttura funzionale dell’Associazione si articola nella seguente ripartizione territoriale.

In ogni località nella quale esista una realtà Militare o, comunque, ove ciò sia ritenuto opportuno o necessario, è istituita una Sezione Territoriale dell’Associazione.

La Sezione Territoriale ha la funzione di assicurare il concreto svolgimento dell’attività di volontariato sul territorio di propria competenza. Essa è retta da un organo elettivo territoriale, denominato Consiglio di Sezione, composto da un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere e dai Consiglieri.

La Sezione Territoriale è priva di qualsiasi autonomia giuridica rispetto all’Associazione, trattandosi di un semplice centro di attività locale, ed i propri Organi sono privi di rappresentatività nei confronti dei Terzi, fatte salve specifiche deleghe conferite ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, eletto a suffragio universale da tutti i Soci, è composto da un Presidente, cui spetta la rappresentanza legale dell’Associazione, da un Vice Presidente, dai Consiglieri, da un Segretario e da un Tesoriere.

Articolo 12

(Guida Spirituale dell’Associazione)

La guida spirituale dell’Associazione è affidata all’Ordinario Militare d’Italia, in quanto titolare dell’alta direzione del servizio di assistenza spirituale alle Forze Armate di cui all’art.2 della Legge 1° giugno 1961 n.512.

L’Ordinario Militare individua le linee guida e fornisce gli orientamenti di programmazione delle attività dell’Associazione in campo etico e spirituale.

L’Ordinario Militare designa, sulla base delle proposte di candidatura trasmessegli dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale dell’Associazione.

L’ordinario Militare è membro effettivo di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale con diritto di voto, con facoltà di partecipare alle riunioni del predetto Organo ed alle Assemblee personalmente o a mezzo di proprio delegato.

L’Ordinario Militare nomina e revoca l’Assistente Spirituale Nazionale e quello di ciascuna Sezione Territoriale e ne riceve ed accoglie le eventuali dimissioni, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

L’Assistente Spirituale ha il compito di curare la crescita spirituale dei Soci e dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed aiuta la Sezione Territoriale a mantenersi in una dimensione ecclesiale. Qualora fosse necessario, potrà farsi coadiuvare, d’intesa con il Consiglio di Sezione, da altri Cappellani Militari o da Sacerdoti del Clero locale. Ha parimenti il compito di favorire i contatti fra i Militari e la Sezione Territoriale. L’Assistente Spirituale è membro effettivo del Consiglio di Sezione con diritto di voto e partecipa alla programmazione delle attività.

Titolo V - GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 11

(Individuazione degli Organi)

Sono Organi dell’Associazione:

- l’Assemblea;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- Il Tesoriere;
- il Collegio dei Revisori.

Capo I – L’ASSEMBLEA

Articolo 12

(Composizione)

L’Assemblea è costituita da tutti i Soci Ordinari.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea esclusivamente da un altro Socio Ordinario.

Le deliberazioni dell’Assemblea, adottate in conformità alle disposizioni della Legge e del presente Statuto, vincolano all’osservanza tutti i Soci a qualsiasi categoria essi appartengano.

Alle Assemblee possono partecipare eventuali soggetti terzi all’Associazione che siano stati formalmente invitati per l’occasione dal Presidente.

Articolo 13

(Presidenza dell’Assemblea)

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in subordine, da persona eletta dall’Assemblea medesima.

Il Presidente ha il compito di controllare la regolarità della convocazione e delle deleghe.

Articolo 14

(Convocazione e partecipazione per delega)

Attesa l’estensione della compagine dei Soci su base nazionale, le Assemblee ordinarie e straordinarie si terranno con la partecipazione di delegati nominati da ciascuna Sezione Territoriale, secondo le modalità di seguito indicate.

La convocazione di ciascuna assemblea, con l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e corredata della relativa eventuale documentazione, dovrà essere inviata dal Presidente a tutte le Sedi Territoriali con preavviso di almeno 45 giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione.

A ricezione dell’avviso, il Presidente di ciascuna Sezione Territoriale invierà a tutti i Soci Ordinari convocazione ad apposita riunione avente ad oggetto gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’avviso medesimo. La riunione di Sezione dovrà essere convocata per iscritto con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invio a ciascun socio alternativamente di lettera, telefax o e-mail, nonché con apposito avviso da affiggere nei locali della Sezione Territoriale, e dovrà prevedere un’unica convocazione in luogo, data ed ora determinate.

In detta riunione le determinazioni verranno prese a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Sezione.

Nella predetta riunione di Sezione, i Soci Ordinari, esaminati gli argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea e presa visione degli eventuali documenti, eleggeranno un proprio delegato comune a partecipare all’Assemblea.

Della elezione del delegato verrà dato conto mediante sottoscrizione da parte degli intervenuti di apposito elenco nominativo dei Soci Ordinari della Sezione che verrà trasmesso senza indugio, a cura del Presidente del Consiglio di Sezione, al Consiglio Direttivo Nazionale.

Le deleghe possono essere rilasciate a qualsiasi socio ordinario dell’Associazione, anche appartenente ad altra Sezione Territoriale, con espressa eccezione del Presidente dell’Associazione, dei Membri del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Membri del Collegio dei Revisori, dell’Ordinario Militare e degli Assistenti Spirituali.

Ai fini del computo del numero dei Soci rappresentati in Assemblea, il rappresentante delegato da ciascuna Sezione Territoriale, in quanto eletto a maggioranza, sarà considerato portatore della delega di tutti i Soci Ordinari iscritti presso le singole Sezioni Territoriali dalle quali è stato designato. Pertanto, in Assemblea il voto di ciascun delegato vale tanti voti quanti sono gli iscritti alle singole Sezioni Territoriali che gli hanno conferito la delega.

In Assemblea il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo Nazionale non esprimono il proprio voto, in quanto già rappresentati ciascuno dal delegato della propria Sezione Territoriale di appartenenza.

In caso di parità fra i voti dei partecipanti all’Assemblea prevale il parere espresso dal Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale.

Qualunque altro Socio Ordinario eventualmente presente all’Assemblea non avrà diritto di voto in quanto già rappresentato dal delegato della propria Sezione Territoriale di appartenenza.

Oltre a quanto stabilito per Statuto o per Legge, l’Assemblea deve essere convocata quando almeno un terzo dei Soci Ordinari iscritti formuli specifica istanza scritta e motivata al Presidente. La relativa convocazione dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della richiesta.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Articolo 15

(L’Assemblea ordinaria)

L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno e potrà tenersi in qualunque luogo, purché in territorio italiano.

Per la validità dell’Assemblea in prima convocazione deve essere presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che potrà tenersi soltanto se decorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello di chi presiede l’Assemblea.

L’Assemblea ordinaria provvede a:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull’attività dell’Associazione;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività dell’Associazione;
- d) approvare, modificare o abrogare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale per il miglior funzionamento dell’Associazione.

Il potere di ammettere nuovi Soci e di escluderli è delegato in via permanente al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il verbale dell’Assemblea ordinaria sarà riportato nell’apposito libro verbali e dovrà essere firmato dal Presidente dell’Assemblea e dalla persona da questi designata a fungere da segretario della riunione.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di richiederne copia.

Articolo 16

(L’Assemblea straordinaria)

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell’Associazione, sull’eventuale devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento, nonché su tutti gli altri argomenti che la Legge riserva alla sua competenza.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta in prima convocazione la presenza, personalmente o per delega, della maggioranza assoluta dei Soci iscritti, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni sulle modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata prevista dalla Legge.

Tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni saranno validamente assunte ove approvate dalla maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità dei voti prevale quello di chi presiede l’Assemblea.

Il verbale dell’Assemblea straordinaria dovrà essere redatto da un Notaio.

Capo II – IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Articolo 17

(Composizione ed elezione)

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a tredici membri eletti dall’Assemblea ordinaria tra i Soci Ordinari che abbiano presentato la propria candidatura. I suoi componenti durano in carica tre anni.

Non sono soggetti ad elezione l’Ordinario Militare e l’Assistente Spirituale Nazionale che sono membri di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale.

Ciascun Socio Ordinario dell’Associazione, entro 6 mesi dalla data di scadenza del Consiglio, può avanzare la propria candidatura alla carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale, mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo Nazionale per il tramite del Presidente della Sezione Territoriale di appartenenza.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale trasmette le proposte di candidatura ricevute, unitamente ad una relazione sulle attività svolte da ciascun candidato, all’Ordinario Militare, il quale designa i nominativi dei candidati eleggibili.

Il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale può altresì proporre all’Ordinario Militare la candidatura di singoli Soci che, pur non avendo avanzato la propria candidatura, si siano particolarmente distinti per l’attività prestata in seno all’Associazione, acquisitane da disponibilità.

L’Assemblea ordinaria elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale fra i nominativi designati come eleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale uscente rimane in carica fino ad avvenuta elezione del nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge, fra i propri componenti, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le ulteriori e diverse cariche operative che l’Associazione vorrà istituire verranno affidate ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, sulla base delle specifiche attitudini e disponibilità di ciascuno e con priorità a coloro che non avessero ancora ricoperto una particolare funzione.

Articolo 18

(Poteri del Consiglio Direttivo Nazionale)

Al Consiglio Direttivo Nazionale spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza alcuna limitazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha anche la facoltà di procedere alla predisposizione di eventuali Regolamenti per il buon funzionamento dell’Associazione e di sottoporli all’Assemblea per l’approvazione.

Oltre a quanto già stabilito dal presente Statuto e dalla Legge, è compito del Consiglio Direttivo Nazionale:

- a) deliberare l’ammissione di nuovi Soci e l’esclusione di Soci, a qualsiasi categoria appartengano;

STATUTO

- b) concordare al proprio interno il programma delle attività da compiere per il perseguimento delle finalità istituzionali, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- c) eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
- d) deliberare ed adottare i provvedimenti necessari all’attività dell’Associazione;
- e) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo unitamente alla relazione annuale sull’attività;
- f) deliberare l’istituzione o la soppressione delle Sezioni Territoriali e determinarne o variarne la zona territoriale di attività.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce, sia nella sede dell’Associazione sia altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due suoi componenti.

Esso è validamente costituito quando sono presenti almeno la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione verrà redatto verbale da trascriversi sull’apposito libro che verrà custodito presso la sede dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente, ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano d’età.

L’avviso di convocazione deve essere inviato, anche tramite fax o e-mail, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo Nazionale può essere convocato a mezzo telegramma o via fax almeno un giorno prima della riunione.

In assenza di convocazione, il Consiglio Direttivo Nazionale è comunque validamente costituito quando sia presente la totalità dei suoi membri.

Capo III – Il Presidente

Articolo 19

(Elezione – Durata – Funzioni)

Il Presidente è nominato, a scrutinio segreto, dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti nella prima riunione successiva alla sua elezione.

Non possono essere nominati alla carica di Presidente l’Ordinario Militare e l’Assistente Spirituale Nazionale.

Il Presidente dura in carica un triennio ed è rieleggibile non più di due volte, anche consecutive.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma dell’Associazione. Rappresenta l’Associazione in tutte le sedi istituzionali e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’Associazione.

Previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale può delegare proprie funzioni ad altri membri del Consiglio stesso, conferisce procure speciali per singoli atti o categorie di atti a terzi anche non soci, stipula le convenzioni ed i contratti, assume i dipendenti, procede agli acquisti, assume obbligazioni di qualsiasi genere e natura anche con garanzia reale, effettua qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, gli Istituti Bancari e ogni altro ufficio pubblico o privato; stipula ed utilizza aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo. Può altresì promuovere azioni giudiziarie e resistervi, anche di fronte alla Suprema Corte, stipulare compromessi e transazioni, nominare arbitri, amichevoli compositori, procuratori generali e speciali, legali, consulenti e periti, definendo i compensi.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione consiliare successiva.

Ha il compito di convocare e presiedere l’Assemblea e di curare l’ordinato svolgimento dei lavori dopo aver controllato la regolare composizione e la validità delle deleghe.

Capo IV – Il Vice Presidente

Articolo 20

(Nomina, durata e funzioni)

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti ed ha la stessa durata in carica del Consiglio che lo ha nominato.

Ha il compito, in caso di assenza o impedimento del Presidente, di svolgerne le funzioni.

Capo V – Il Segretario

Articolo 21

(Nomina, durata e funzioni)

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti ed ha i seguenti compiti:

- a) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro dei Soci e di tutti gli altri libri sociali ad esclusione di quelli contabili;
- b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
- c) redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea ordinaria e del Consiglio Direttivo Nazionale;
- d) svolge tutte le incombenze di natura amministrativa riguardanti le attività dell’Associazione.

Il Segretario, ove particolari esigenze lo richiedano, può essere coadiuvato da uno o più assistenti all’uopo nominati con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

L’incarico di Segretario ha la stessa durata del Consiglio Direttivo Nazionale che lo ha nominato.

Capo VI – Il Tesoriere

Articolo 22

(Nomina, durata e funzioni)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale fra i propri componenti ed ha la stessa durata in carica del Consiglio che lo ha nominato.

Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- a) la tenuta dei registri e la responsabilità della tenuta della contabilità dell’Associazione;
- b) la conservazione della documentazione contabile dell’Associazione con la indicazione nominativa dei soggetti eroganti e delle somme singolarmente versate all’Associazione;
- c) la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese in conformità ai contratti ed alle delibere del Consiglio Direttivo Nazionale.

Capo VII – Il Collegio dei Revisori

Articolo 23

(Nomina, durata e funzioni)

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

E’ composto da un Presidente, due membri effettivi e due membri supplenti.

Al Collegio dei Revisori sono demandate le funzioni di vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile dell’Associazione e l’attribuzione di tutti i poteri di cui agli artt.2403 e seguenti del Codice Civile.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Titolo VI – LE SEZIONI TERRITORIALI

Articolo 24

(Natura, istituzione e funzioni)

L’Associazione si articola in Sezioni Territoriali, il cui compito è quello di volgere l’attività istituzionale di volontariato sul territorio di rispettiva competenza.

La Sezione Territoriale è istituita su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale in ogni luogo ove ciò sia ritenuto opportuno o necessario a seguito dell’esistenza di una realtà Militare.

Possono essere istituite, anche in via transitoria, Sezioni Territoriali operanti all’estero, al fine di fornire assistenza alle truppe impiegate in servizi fuori del territorio nazionale.

Il territorio di competenza di ciascuna Sezione Territoriale è stabilito con la delibera di istituzione.

Ove particolari esigenze lo richiedano il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare l’estensione della competenza territoriale, l’accorpamento, la scissione e la soppressione di ciascuna singola Sezione Territoriale.

La Sezione Territoriale è priva di autonomia patrimoniale e amministrativa, avendo natura di mera sede distaccata con finalità operative.

Specifici poteri di rappresentanza potranno essere delegati dal Consiglio Direttivo Nazionale al Presidente della Sezione per il compimento di singoli atti o di singole categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 25

(Struttura ed Organi delle Sezioni Territoriali)

All’atto della propria ammissione, ciascun Socio viene assegnato alla sezione territoriale di propria competenza.

Sono organi della Sezione Territoriale:

- l’Assemblea di Sezione;
- il Consiglio di Sezione;
- il Presidente di Sezione;
- il Vice Presidente di Sezione;

STATUTO

- il Segretario;
- il Tesoriere.

L’assemblea di Sezione si riunisce almeno una volta al mese e si compone di tutti i Soci Ordinari della Sezione. Nell’Assemblea di Sezione hanno diritto al voto tutti i Soci Ordinari che nell’ultimo anno abbiano partecipato in qualsiasi modo alle attività della Sezione. La convocazione avviene mediante affissione di apposito avviso nei locali della Sezione medesima.

L’Assemblea di Sezione elegge il Consiglio di Sezione, che si compone di nove membri compreso l’Assistente Spirituale.

Il Consiglio di Sezione elegge fra i propri componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed i Consiglieri. Del Consiglio di Sezione fa parte di diritto l’Assistente Spirituale nominato dall’Ordinario Militare per l’Italia.

Delle nomine come sopra avvenute viene data comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale che le ratifica.

Il Consiglio di Sezione rimane in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di due volte.

Il Consiglio di Sezione delibera sulle questioni relative all’operatività dell’attività di volontariato della sezione e rimette annualmente, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, relazione sulle attività svolte al Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati del Consiglio di Sezione, del Consiglio Direttivo Nazionale e dell’Assemblea. In casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Sezione, salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, lo sostituisce.

Il Segretario provvede alla tenuta dell’elenco dei Soci iscritti della Sezione, provvede al disbrigo della corrispondenza, redige i verbali delle riunioni dell’Assemblea di Sezione e del Consiglio di Sezione.

Il Tesoriere ha il compito di trasmettere periodicamente al Consiglio Direttivo Nazionale tutta la documentazione relativa alle operazioni aventi rilevanza contabile, trattenendone copia, effettua incassi e pagamenti rilasciandone o ricevendone quietanza,

compie le operazioni bancarie in forza di specifica delega ricevuta dal Consiglio Direttivo Nazionale. Tutti gli atti del Tesoriere aventi rilevanza esterna dovranno essere compiuti con firma congiunta del Presidente di Sezione.

Titolo VII – IL CONGRESSO NAZIONALE

Articolo 26

(Composizione e convocazione)

Ogni due anni, su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale, si tiene il Congresso Nazionale dell’Associazione.

Possono essere convocati congressi straordinari su richiesta dell’Ordinario Militare, del Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale o della maggioranza delle Sezioni Territoriali.

Ai Congressi Nazionali ogni Sezione Territoriale ha l’obbligo di partecipare con due membri del Consiglio di Sezione, uno dei quali deve essere il Presidente o un Consigliere da questi delegato con apposita delega scritta da far pervenire al Consiglio Direttivo Nazionale prima dell’inizio del Congresso.

Ai Congressi Nazionali devono partecipare gli Assistenti Spirituali Nazionale e delle Sezioni Territoriali, che verranno convocati dall’Ordinariato Militare.

Articolo 27

(Foulard sociale)

L’Associazione ha adottato nel 1987 un foulard sociale quale segno distintivo privilegiato dei Soci.

Detto foulard va sempre indossato nelle cerimonie e nelle manifestazioni sia a livello locale che nazionale.

Titolo VIII – PATRIMONIO – ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 28

(Risorse finanziarie ed economiche)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili, dai titoli e valori di sua proprietà e dal Fondo Patrimoniale.

Il Fondo Patrimoniale è costituito dalle quote associative, dalle somme eventualmente destinate all’acquisto di beni immobili che non sono soggetti ad ammortamento annuale e da eventuali somme ad esso destinate per volontà dei soggetti eroganti. E’ altresì costituito dai contributi dei Soci e da tutte le altre somme pervenute all’Associazione.

Il Fondo Patrimoniale garantisce la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la vita dell’Associazione.

L’Associazione trae le sue risorse economiche, sia per il suo funzionamento sia per lo svolgimento delle sue attività istituzionali, da:

- a) quote associative dei Soci, che risulteranno sempre inferiori ai limiti eventualmente fissati dalla Legge per il godimento delle connesse agevolazioni fiscali;
- b) contributi annuali e straordinari dei Soci ove deliberati;
- c) contributi di privati;
- d) contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali e/o occasionali, in misura comunque sempre inferiore alla somma delle entrate istituzionali e mai eccedente il limite percentuale di volta in volta fissato dalla Legge in rapporto alle spese complessive dell’Organizzazione;
- i) ogni altro tipo di entrate che non derivino da attività commerciale o produttiva.

L’Associazione potrà acquistare anche beni mobili registrati e beni immobili che rimarranno intestati ad essa.

Ai fini della trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli artt. 2659 e 2660 del Codice Civile.

In ogni caso gli acquisti devono essere finalizzati allo svolgimento dell’attività dell’Associazione ed i beni ricevuti per donazione o lascito testamentario, unitamente alle relative rendite, devono essere destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità statutarie.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta anche con firma disgiunta del Presidente e del Tesoriere. Per operazioni di valore da € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) a € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) è invece richiesta la firma congiunta del Presidente e del Tesoriere o, in assenza di quest’ultimo, del Segretario. Operazioni di valore superiore ad € 15.000,00 saranno sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

Le movimentazioni finanziarie transiteranno su uno o più conti correnti bancari o postali accessi a nome dell’Associazione. E’ facoltà del Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, conferire ai Presidenti ed ai Tesorieri delle Sezioni Territoriali apposite deleghe all’apertura ed alla movimentazione di detti rapporti. In dette deleghe saranno altresì determinati eventuali limiti ai poteri conferiti.

Articolo 29

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi e le spese connessi ad eventuali attività commerciali o produttive marginali e/o occasionali di cui al precedente Articolo 28 lettera h), saranno gestiti con contabilità separata e saranno evidenziati in apposita voce del Bilancio dell’Associazione.

Gli stessi saranno utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 30

(Devoluzione dei beni)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato con finalità analoghe.

Titolo IX – CONTABILITA’ e BILANCIO

Articolo 31

(Contabilità)

Le Sezioni Territoriali sono prive di autonomia contabile.

La tenuta della contabilità e la conservazione delle scritture contabili sono accentrate presso la sede dell’Associazione.

Tutti i fatti di gestione aventi rilevanza economica esterna relativi a ciascuna Sezione Territoriale saranno contabilizzati distintamente per ciascuna Sezione in unico piano dei conti all’uopo articolato e riepilogati nel Bilancio dell’Associazione.

L’Associazione intende adeguarsi automaticamente ad ogni variazione delle vigenti disposizioni contabili e fiscali che intervenga successivamente in materia di associazioni di volontariato. Ove tale adeguamento comporti variazione di quanto previsto dal presente articolo con riferimento alla normativa attualmente vigente, non sarà necessario operare una specifica variazione statutaria in tal senso, trattandosi di mero recepimento di norme cogenti.

Articolo 32

(Bilancio preventivo e consuntivo)

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.

Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell’esercizio successivo.

Il Consiglio Direttivo Nazionale predispose annualmente il bilancio consuntivo per fornire il rendiconto della gestione dell’esercizio trascorso. Esso è formato dalla situazione patrimoniale, dal rendiconto economico e dalla relazione sulla gestione

dell’Associazione e trae le proprie risultanze dalla contabilità sistematica dell’Associazione.

Poiché l’Associazione non persegue fini di lucro, eventuali avanzi di gestione saranno rinviati a nuovo per l’utilizzo nell’attività sociale e non potranno in ogni caso essere distribuiti ai soci, nemmeno in forma indiretta.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse.

Articolo 33

(Approvazione dei bilanci)

Il bilancio consuntivo deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Il bilancio consuntivo viene trasmesso a ciascuna Sezione Territoriale unitamente alla convocazione dell’Assemblea ordinaria nel cui ordine del giorno è fissata l’approvazione del bilancio medesimo. Lo stesso è comunque depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto all’Assemblea ordinaria per l’approvazione entro la fine dell’anno precedente.

Il bilancio preventivo viene trasmesso a ciascuna Sezione Territoriale unitamente alla convocazione dell’Assemblea ordinaria nel cui ordine del giorno è fissata l’approvazione del bilancio medesimo. Lo stesso è comunque depositato presso la sede dell’Associazione almeno quindici giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

Titolo X – LE CONVENZIONI

STATUTO

Articolo 34

(Deliberazione e stipula delle convenzioni)

Le convenzioni tra l’Associazione ed altri enti o soggetti, sia pubblici sia privati, sono deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e firmate dal Presidente che partecipa per l’Associazione alla relativa stipula.

E’ fatta salva la possibilità che il Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale conferisca apposito mandato speciale alla firma della Convenzione al Presidente della Sezione Territoriale competente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.

Titolo XI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 35

(Dipendenti e collaboratori)

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure occorrenti al fine di qualificare o specializzare l’attività svolta.

Le prestazioni, ove fornite dai soci volontari, sono del tutto gratuite, potendosi prevedere a loro favore solo un rimborso delle spese eventualmente autorizzate in precedenza.

Per quanto attiene alle modalità per l’autorizzazione preventiva ed il pagamento degli eventuali rimborsi, queste saranno definite o volta per volta da apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale o mediante l’adozione di specifico regolamento.

Titolo XII – GRATUITA’ DEI COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

Articolo 36

(Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche sociali, gli specifici incarichi transitori e/o permanenti, ed ogni altra forma di collaborazione prestata dai Soci sono assolutamente gratuiti.

Titolo XIII – RESPONSABILITA’

Articolo 37

(Responsabilità ed assicurazioni conseguenti)

I soci che in relazione all’attività di volontariato svolta dovessero assumere particolari responsabilità o essere soggetti a particolari rischi, verranno assicurati, ai sensi della normativa vigente e su delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, contro gli infortuni, le malattie connesse all’attività prestata, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 38

(Responsabilità dell’Associazione)

L’Associazione risponde, con i propri beni e con il proprio Fondo Patrimoniale, di eventuali danni a carico di terzi.

L’Associazione può comunque contrarre assicurazioni per rischi da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Titolo IV – DIPOSIZIONI FINALI

Articolo 39

(Disposizioni Finali)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia di Associazioni di Volontariato ed enti non commerciali senza finalità di lucro.

F.to – Giovanna Luisa Primina Riva

F.to – Cesare Arcangeli – Notaio